



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

Atto Dirigenziale
N. 1333 del 19/06/2017

Classifica: **008.05.01**

Anno **2017**

(6803470)

<i>Oggetto</i>	ISTANZA ANDREA CINUZZI PER TRASFORMAZIONE AREE BOSCADE IN TERRENI SOGGETTI A PERIODICA LAVORAZIONE (ART. 80BIS DEL REGOLAMENTO FORESTALE DPGR 48/R DEL 08/08/03 E S.M.I.), IN LOCALITA' "CASTELLINUZZA" NEL COMUNE DI GREVE IN CHIANTI - ARTEA N. 2016FORATBGCNZNDR56P09D612P0480210301 - RIF. AVI 25615
----------------	---

<i>Ufficio Redattore</i>	DIREZIONE GENERALE - AMBITO VINCOLO IDROGEOLOGICO
<i>Riferimento PEG</i>	
<i>Resp. del Proc.</i>	Luciana Gheri
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	BELLOMO NADIA - A.P. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE STRATEGICA

GHELUC

Il Dirigente / Titolare P.O.

(I)VISTO

- I.1 - lo Statuto della Città Metropolitana di Firenze, approvato con Deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 16/12/2014;
- I.2 – che la Città Metropolitana di Firenze, è soggetto titolare delle funzioni in materia di forestazione ai sensi della L.R. 22 del 03/03/2015 e ss.mm.ii. “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7/4/2014, n. 56”;
- I.3 - la L.R. n. 39/2000 e ss.mm.ii., nonché il Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. n. 48/R del 08/08/2003 e ss.mm.ii.;

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

Atto Dirigenziale n. 1333 del 19/06/2017

- I.4 - il Regolamento per l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni attribuite dalla Legge forestale della Toscana - L.R. 39/2000, approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 19 del 03/03/2005;
- I.5 - l'articolo 9, comma 2 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, da ultimo modificato con deliberazione G.P. n. 94 del 17.06.2014 che, con il subentro del nuovo ente Città metropolitana di Firenze, permane negli effetti fino a nuove disposizioni, e ravvisata la propria competenza in merito all'adozione del presente atto;
- I.6 - l'atto del Sindaco Metropolitano n. 88 del 30/12/2015 recante "Approvazione della macrostruttura organizzativa e dell'area delle Posizioni Organizzative/Alte Professionalità", con il quale è stata approvata la nuova macrostruttura d'Ente in vigore dal 1° gennaio 2016 e il Vincolo Idrogeologico è stato inserito tra le materie di competenza della Direzione Generale;
- I.7 - l'atto dirigenziale n. 115 del 28/01/2016 con il quale è stata attribuita alla Dott. Arch. Nadia Bellomo la posizione di Alta Professionalità per la Pianificazione Territoriale Strategica, con decorrenza 01/02/2016;
- I.8 - l'atto dirigenziale n. 1378 del 11/07/2016 con il quale la Dott. For. Luciana Gheri è stata individuata quale responsabile del procedimento.

(II)PREMESSO

II.1 - che il sig. Andrea Cinuzzi, proprietario dei terreni, ha presentato in data 05/09/2016, acquisita con protocollo n. 114721 in pari data, domanda per la trasformazione di aree boscate, ai sensi dell'art. 80bis del Regolamento forestale, in terreni soggetti a periodica lavorazione per ripristino coltura olivo mediante:

- taglio di alberi e arbusti, asportazione di gran parte delle ceppaie,
- ripristino dei terrazzamenti e muri a secco,
- ripulitura e spietramento delle aree terrazzate con piccoli attrezzi meccanici,
- impianto a buche di nuovi olivi previa lavorazione, ove possibile, del terreno,
- manutenzione ordinaria della viabilità,

in località "Castellinuzza", nelle particelle n. 93 – 94 – 95 – 98 e 344 del foglio di mappa n. 143, del Comune di Greve in Chianti, per una superficie complessiva di 01.66.40 ha, alla quale è stato attribuito il n. ARTEA 2016FORATBGCNZNDR56P09D612P0480210301;

II.2 – che in data 22/09/2016, protocollo n. 117708, è stata richiesta la necessaria documentazione integrativa;

II.3 – che la documentazione integrativa è pervenuta il 02/11/2016, protocollo n. 124745

II.4 - che a seguito dell'istruttoria di merito, con nota n. 43/17 del 05/06/2017, è stato espresso, ai soli fini del vincolo idrogeologico, il seguente parere:

"Premesso che il recupero dei "paesaggi agrari e pastorali di interesse storico" comporta il mantenimento delle opere di sistemazione agraria originarie, quali terrazzamenti, muri a secco, acquidocci in pietra.

Premesso che la porzione localizzata nella particella n. 344 del foglio di mappa n. 143 risulta arborata e non coltivata anche nel 1954 pertanto non potrà essere trasformata avvalendosi delle semplificazioni previste dall'art. 80bis del Regolamento forestale DPGR 48/R del 08/08/03 e ss.mm.ii..

Premesso che una porzione di circa 00.03.40 ha localizzata in prossimità del confine orientale della particella n. 98 del foglio di mappa n. 143 risulta arborata e non coltivata anche nel 1954.

Premesso che la porzione delle particelle n. 94 - 95 e 98 situata sotto a quota 450 m s.l.m. si presenta molto acclive con pendenze che superano il 58%.

Si esprime parere sfavorevole alla trasformazione nella particella n. 344 arborata e non coltivata anche nel 1954.

Si esprime parere sfavorevole alla trasformazione nella porzione sopra indicata della particella n. 98, così come individuata nella cartografia allegata, parte integrante del presente atto.

Si esprime parere favorevole alla trasformazione delle aree boscate, per il recupero dei paesaggi agrari di interesse storico esclusivamente per l'attività produttiva agraria, su di un superficie residua di 01.08.40 ha, con le seguenti prescrizioni:

- a) nella parte delle particelle n. 94 - 95 e 98 sottostante quota 450 m s.l.m., caratterizzata da elevata pendenza, dovrà essere effettuato, a partire dal 1° ottobre 2017, il taglio del bosco ceduo con rilascio delle prescritte matricine (art. 22 del Regolamento forestale), al fine di poterne valutare meglio l'opportunità del recupero all'attività agricola produttiva,*
- b) una volta tagliata la vegetazione e, dove prescritto, eseguito il taglio del ceduo, dopo aver rimosso il materiale di risulta, sia trasmesso, in forma di asseveramento, il rilievo delle sistemazioni agrarie ed opere di regimazione idraulica presenti, corredato di documentazione fotografica;*
- c) dovranno essere rispettate le modalità esecutive indicate nella relazione tecnica e relative integrazioni redatta dal Per. Agr. Dr. Franco Gabbrielli, nella relazione geologica redatta dal Dott. Geol. Andrea Garuglieri, parti integranti e sostanziali del presente parere;*
- d) non dovrà essere modificato il profilo del terreno e i terrazzamenti presenti dovranno essere mantenuti ripristinandone i muri a secco, se originariamente presenti;*
- e) dovranno essere rispettate le prescrizioni contenute nell'art 76, 77 e 78 del Regolamento forestale DPGR 48/R del 08/08/03 e ss.mm.ii.;*
- f) dovrà essere garantita durante tutte le fasi dei lavori la corretta regimazione delle acque e la prevenzione dall'insorgere di fenomeni erosivi;*
- g) l'eventuale materiale di risulta vegetale, derivante dall'estirpazione, potrà essere abbruciato in loco secondo le modalità indicate dall'art. 66 del Regolamento forestale, o dovrà essere conferito a discarica, in nessun caso dovrà essere accumulato a margine dell'area o nelle adiacenti aree boscate, si ricorda che dal 1° luglio al 31 agosto c'è il divieto assoluto di abbruciamento dei residui vegetali;*
- h) qualora nel corso dei lavori dovessero rendersi necessarie delle varianti queste dovranno essere espressamente autorizzate.*

Si ricorda che per eseguire la manutenzione del fosso demaniale (identificativo MV7055), presente sul confine fra le particelle n. 95 e 98, dovrà essere acquisita la necessaria autorizzazione dalla Direzione Difesa del suolo e Protezione Civile della Regione Toscana.

Per quanto non espressamente indicato si rimanda alle prescrizioni indicate dal Regolamento Forestale.”;

II.5 - che in data 05/06/17, con protocollo n. 24859, ai sensi dell'art. 10bis della l. 241/90 e s.m.i., sono stati comunicati i parziali motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

(III)CONSIDERATO

III.1 - che sono trascorsi i termini prescritti per legge dalla data di trasmissione della comunicazione di cui al punto II.5, senza che sia pervenuta alcuna osservazione;

III.2 - che le verifiche e le valutazioni tecniche di cui al punto II.4 hanno espresso **esito sfavorevole** alla trasformazione nella porzione, di circa 00.44.60 ha, richiesta della particella n. 344 del foglio di mappa n. 143, che risultava arborata anche nel 1954;

III.3 - che le verifiche e le valutazioni tecniche di cui al punto II.4 hanno espresso **esito sfavorevole** alla trasformazione su di una porzione di circa 00.03.40 ha, nella particella n. 98 del foglio di mappa n. 143, così come individuata nella cartografia allegata, che risultava arborata anche nel 1954;

III.4 - che le verifiche e le valutazioni tecniche di cui al punto II.4 hanno espresso **esito favorevole** alla trasformazione richiesta sulla restante superficie di 01.08.40 ha;

III.5 - che il richiedente ha dichiarato che i lavori saranno eseguiti in economia.

(IV)DISPONE

IV.2 - per i motivi indicati nelle valutazioni sopra enunciate, ai sensi della L.R. 39/2000 e ss.mm.ii. e del vigente Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. n. 48/R del 08/08/2003 e ss.mm.ii. di :

- **non autorizzare** la trasformazione nella porzione richiesta, nella particella n. 344 del foglio di mappa n. 143, di 00.54.60 ha di estensione;
- **non autorizzare** la trasformazione sulla porzione di 00.03.40 ha, così come individuata nella cartografia allegata;
- **autorizzare** la trasformazione richiesta sulla restante superficie di 01.08.40 ha, con le prescrizioni di cui al punto II.4;
- in particolare, dopo la rimozione della vegetazione e della legna derivante dal taglio del ceduo, sia trasmesso, sotto forma di dichiarazione asseverata da un tecnico competente abilitato, il rilievo delle opere di sistemazione agraria ed idraulico agrarie presenti corredato di documentazione fotografica con planimetria dei punti di presa;
- che, qualora il richiedente decida di affidare ad altri l'esecuzione dei lavori, dovranno essere trasmessi, prima dell'inizio lavori, i dati identificativi dell'esecutore e/o della ditta subentrante;
- sia comunicata alla scrivente Amministrazione, almeno una settimana prima, la data di inizio lavori, a mezzo posta, e-mail o PEC;

- dovrà essere data comunicazione della fine dei lavori, comprensivi dell'impianto delle colture agrarie previste, corredata di documentazione fotografica,

IV.3 - che siano fatte salve le eventuali autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti, organismi e/o Uffici, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari comunque applicabili in riferimento all'intervento previsto.

IV.4 - la presente autorizzazione ha validità di anni tre (3) dalla data del rilascio, ad eccezione di eventuali mutamenti dello stato dei luoghi per motivi non prevedibili al momento del sopralluogo.

(V) TUTELA

V.1 - Tutela

Gli interessati possono presentare ricorso contro questo atto al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana o al Presidente della Repubblica, nei modi ed alle condizioni specificamente previsti dalla legge in relazione all'uno ed all'altro ricorso.

Il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale deve essere presentato entro 60 giorni; il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

lg

Firenze 19/06/2017

**BELLOMO NADIA - A.P. PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE STRATEGICA**

DA PUBBLICARE

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”